Perché occorre occuparsene fin d’ora

**L’anno prossimo, l’Educazione Civica in tutte le scuole italiane**

In un momento nel quale si stanno ancora dibattendo le modalità con le quali nell’anno prossimo si potrà lavorare, e si dovrà anche recuperare qualche cosa di ciò che in quest’anno non si è riusciti a completare, potrebbe apparire fuori tempo esaminare addirittura una importante innovazione. Peraltro, si dice spesso che proprio le crisi possono dare uno stimolo a non limitarsi a ripristinare, puntando invece a miglioramenti.

Fin dal momento dell’entrata in vigore della legge 92/2019, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” (v. il testo in ALLEGATO), era noto che essa sarebbe divenuta operativa non nell’attuale anno scolastico, bensì nel successivo; ciò avrebbe consentito una attuazione attentamente progettata. Le modalità attuative sono infatti tutte da definire, ed era perciò opportuno, anzi necessario, sviluppare quest’announa impegnativa azione di preparazione, non solo a livello di Enti responsabili (Amministrazione della P.I. e Istituzioni scolastiche), ma anche attraverso un ampio confronto culturale. Poiché le competenze civiche delle nuove generazioni avranno effetti rilevantissimi sul futuro dell’intero Paese, tale confronto deve rappresentare un dialogo reale col Paese stesso, nel quale vengano coinvoltisia le forze politiche, sia gli Enti territoriali e le Associazioni di cittadini che sul tema hanno riflettuto e prodotto utile documentazione,nonché le istituzioni scientifiche e le Associazioni professionali degli insegnanti.Va però rilevato, con molto rammarico, che nel periodo “normale” precedente la “emergenza coronavirus” di tutto ciò non si è visto quasi nulla.

Al momento in cui siamo, essendovi indubbiamente l’esigenza di dedicare molta attenzione ad una programmazione ben meditata dell’anno scolastico prossimo, si tratta di collocare pienamente in tale programmazione l’inserimento del nuovo insegnamento.

Una finalità di grande attualità

Proprio nelle attuali circostanze si è infatti rilevato quanto sia importante una delle finalità che la Educazione civica deve proporsi, e precisamente l’attrezzare il futuro cittadino a difendersi dalla disinformazione. Infatti, nella società contemporanea i cittadini, e in particolare i giovani, ricevono notizie dalle provenienze più varie, e sono quindi esposti ai forti rischi derivanti dalla diffusione di *fake news* e dalle pseudoscienze. Tra i compiti principali del sistema scolastico vi è perciò, altrettanto fondamentale quanto il dovere di fornire informazioni valide, quello di rendere il futuro cittadino capace di verificare l’attendibilità delle fonti e il fondamento documentale di ciò che vede in rete oppure legge.

La legge che stiamo discutendo affronta il tema all’interno della “cittadinanza digitale”, limitatamente perciò a quanto viene appunto comunicato attraverso canali digitali. Agganciandosi a questa norma specifica, l’insegnamento può svilupparsi come quello attraverso il quale la scuola fornisce agli studenti, in termini complessivi, le competenze atte a difendersi dalla disinformazione.

Prepararsi ora: il livello nazionale

Nell’immediato, la prossima scadenza è costituita dalla formulazione da parte del MIUR di “Linee Guida” (**LG**, nel séguito), che tra l’altro delineeranno, a livello centrale, “*specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento*“ da conseguire nell’insegnamento in questione. E’ probabile, sulla base di esperienze analoghe, che tali **LG**(pur nel doveroso rispetto dell’autonomia scolastica)forniranno anche indicazioni relativamente a questioni non pienamente definite nel testo. Tra queste, la necessità che la contitolarità dell’intero gruppo di docenti dotati delle diverse competenze necessarie, contitolarità che la legge dispone esplicitamente per le scuole del primo ciclo scolastico, valga anche per quegli istituti del secondo ciclo nei quali non è presente un docente dell’area giuridico-economica; per gli istituti nei quali un tale docente vi è, la legge gli affida la titolarità, ma la varietà delle competenze necessarie richiede che sia garantita una organica collaborazione di altri docenti.

Tra gli adempimenti ministeriali è anche previsto che “*Il Piano nazionale della formazione dei docenti… è aggiornato al fine di comprendervi le attività …*” di formazione all’insegnamento dell’educazione civica; si tratta di una questione centrale per consentire un futuro buon insegnamento, e richiede una forte interazione con i settori universitari nei quali operano quegli studiosi che hanno approfondito a livello scientifico la presente tematica*.*

Non può sfuggire l’importanza di evitare una redazione affrettata di questi interventi del MIUR, ed è pertanto auspicabile che il Ministero ponga mano ad essi dopo aver svolto proficui confronti: confronti con le forze politiche, in particolare con quelle della maggioranza governativa, perché attuare bene l’insegnamento dell’Educazione Civica -da lungo tempo atteso- ha anche un valore politico; confronti con le Associazione degli insegnanti e con le Associazioni impegnate nella cittadinanza attiva; e confronti con le Università, in particolare sul tema cruciale, già ricordato, della formazione di insegnanti preparati sul tema in questione.

Prepararsi ora: il livello territoriale

Le singole istituzioni scolastiche dovrebbero fin d’ora studiare il proprio approccio a ciò che dovranno attuare l’anno prossimo, impegnandosi nella relativa progettazione. Tale esigenza è particolarmente evidente per gli elementi innovativi che sono presenti: predisporre, in una realtà didattica tradizionalmente poco collegiale, un insegnamento “trasversale”, spesso in contitolarità,costituisce un impegno rilevante per il corpo docente;e una attività di “educazione”, non di mera “istruzione”,impone che vengano studiate le modalità atte a favorire la diretta partecipazione degli allievi, col superamento dell’insegnamento solo *ex cathedra* attraverso quelle soluzioni che sono attualmente suggeriteanche in via generale come opportune prassi didattiche.

Questo lavoro preparatorio richiede anche un fruttuoso rapporto delle scuole con le realtà istituzionali e “civiche” presenti nel territorio. Tale coinvolgimento della società esterna, comunque auspicabile di per sé, è esplicitamente richiesto dall’articolo 8 della legge, che fa riferimento a “reti anche di durata pluriennale” e ad altre iniziative. Una ipotesi di scuola chiusa in se stessa, che “educhi civilmente” senza rapportarsi con il mondo circostante, sarebbe una vera e propria contraddizione.In molti casi non si parte da zero, perché alcune istituzioni scolastiche hanno già realizzato in passato, autonomamente, esperienze di interazioni positive con Enti locali, con Associazioni di volontariato e di cittadinanza attiva, con ambienti universitari. E’ un patrimonio da valorizzare per far sì che l’iniziativa che ora è istituzionale raggiunga pienamente i suoi obiettivi: difficili, dicevamo, ma necessari.

Gli insegnanti protagonisti di tali esperienze possono costituire oggi, unitamente a quegli studiosi che, a livello accademico, si sono impegnati sulla tematica della “Educazione alla cittadinanza”, i formatori dei colleghi.

**Giunio Luzzatto**

ALLEGATO

21-8-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale -* n*.* **195**

LEGGE 20 agosto 2019 , n. **92** .

**Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica.**

Art. 1.

*Princìpi*

1. L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena

e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

2. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle

istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

Art. 2.

*Istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica*

1. Ai fini di cui all’articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell’infanzia.

2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l’insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all’articolo 18, comma 1, lettera *b)* , del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «di competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «di competenze civiche, linguistiche».

3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto

orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.

4. Nelle scuole del primo ciclo, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato, in contitolarità,

a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell’organico

dell’autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento è affidato ai docenti abilitati all’insegnamento

delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia.

5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.

6. L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste

dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi,

acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.

7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.

8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell’organico del personale

scolastico, né ore d’insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d’istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

9. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge,

sono abrogati l’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 ottobre 2008, n. 169, nonché il comma 4 dell’articolo 2 e il comma 10 dell’articolo 17 del decreto legislativo

13 aprile 2017, n. 62.

Art. 3.

*Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento*

1. In attuazione dell’articolo 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definite linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per ilicei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionalivigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

*a)* Costituzione, istituzioni dello Stato italiano,dell’Unione europea e degli organismi internazionali;storia della bandiera e dell’inno nazionale;

*b)* Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottatadall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre

2015;

*c)* educazione alla cittadinanza digitale, secondo ledisposizioni dell’articolo 5;

*d)* elementi fondamentali di diritto, con particolareriguardo al diritto del lavoro;

*e)* educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibilee tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle

produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

*f)* educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

*g)* educazione al rispetto e alla valorizzazione delpatrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

*h)* formazione di base in materia di protezione civile.

2. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazionecivica sono altresì promosse l’educazione stradale,

l’educazione alla salute e al benessere, l’educazioneal volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azionisono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto neiconfronti delle persone, degli animali e della natura.

Art. 4.

*Costituzione e cittadinanza*

1. A fondamento dell’insegnamento dell’educazionecivica è posta la conoscenza della Costituzione italiana.

Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenzadei contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola

dell’infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondociclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della

responsabilità, della legalità, della partecipazione e dellasolidarietà.

2. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismoistituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono

adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioniad autonomia ordinaria e speciale. Al fine di promuovere

la cittadinanza attiva, possono essere attivate iniziativeper lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a

livello statale, regionale e locale.

3. La conoscenza della Costituzione italiana rientra trale competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni

percorso di istruzione e formazione, devono conseguire.

4. Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 dellaCostituzione possono essere promosse attività per sostenere

l’avvicinamento responsabile e consapevole deglistudenti al mondo del lavoro.

Art. 5.

*Educazione alla cittadinanza digitale*

1. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazionecivica, di cui all’ articolo 2, è prevista l’educazione

alla cittadinanza digitale.

2. Nel rispetto dell’autonomia scolastica, l’offerta formativaerogata nell’ambito dell’insegnamento di cui alcomma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenzedigitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo

conto dell’età degli alunni e degli studenti:

*a)* analizzare, confrontare e valutare criticamente lacredibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni

e contenuti digitali;

*b)* interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuarei mezzi e le forme di comunicazione digitali

appropriati per un determinato contesto;

*c)* informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraversol’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare

opportunità di crescita personale e di cittadinanzapartecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;

*d)* conoscere le norme comportamentali da osservarenell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazionein ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazioneal pubblico specifico ed essere consapevoli delladiversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;

*e)* creare e gestire l’identità digitale, essere in gradodi proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i

dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali,ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzaree condividere informazioni personali identificabiliproteggendo se stessi e gli altri;

*f)* conoscere le politiche sulla tutela della riservatezzaapplicate dai servizi digitali relativamente all’uso dei

dati personali;

*g)* essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali,rischi per la salute e minacce al proprio benessere

fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé egli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere

consapevoli di come le tecnologie digitali possono influiresul benessere psicofisico e sull’inclusione sociale, con

particolare attenzione ai comportamenti riconducibili albullismo e al cyberbullismo.

3. Al fine di verificare l’attuazione del presente articolo,di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati

e di valutare eventuali esigenze di aggiornamento, il Ministrodell’istruzione, dell’università e della ricerca convocaalmeno ogni due anni la Consulta dei diritti e deidoveri del bambino e dell’adolescente digitale, istituita

presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca ai sensi del decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca sono determinati i criteri di composizionee le modalità di funzionamento della Consultadi cui al comma 3, in modo da assicurare la rappresentanzadegli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degliesperti del settore. L’Autorità garante per l’infanzia el’adolescenza designa un componente della Consulta.

5. La Consulta di cui al comma 3 presenta periodicamenteal Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca una relazione sullo stato di attuazione del presentearticolo e segnala eventuali iniziative di modificazione

che ritenga opportune.

6. La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamentocon il tavolo tecnico istituito ai sensi dell’articolo

3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.

7. Per l’attività prestata nell’ambito della Consulta, aisuoi componenti non sono dovuti compensi, indennità,

gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate,né rimborsi di spese.

Art. 6.

*Formazione dei docenti*

1. Nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte

pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche

afferenti all’insegnamento trasversale dell’educazione civica.Il Piano nazionale della formazione dei docenti, di

cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015,n. 107, è aggiornato al fine di comprendervi le attività di

cui al primo periodo.

2. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse e di armonizzaregli adempimenti relativi alla formazione dei

docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuanouna ricognizione dei loro bisogni formativi e possonopromuovere accordi di rete nonché, in conformità alprincipio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi inambito territoriale.

Art. 7.

*Scuola e famiglia*

1. Al fine di valorizzare l’insegnamento trasversaledell’educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla

cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazionecon le famiglie, anche integrando il Patto educativo

di corresponsabilità di cui all’articolo 5 *-bis* del regolamentodi cui al decreto del Presidente della Repubblica

24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria.Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al

regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.

Art. 8.

*Scuola e territorio*

1. L’insegnamento trasversale dell’educazione civica èintegrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla

costituzione di reti anche di durata pluriennale con altrisoggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del

Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnatinella promozione della cittadinanza attiva. Con decreto

del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono definite le modalitàattuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i

requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienzanelle aree tematiche di cui all’articolo 3, comma 1, per

l’individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastichepossono collaborare ai fini del primo periodo.

2. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative incollaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla

conoscenza del funzionamento delle amministrazioni localie dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio

e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.

Art. 9.

*Albo delle buone pratiche di educazione civica*

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, l’Albo delle buone pratiche di educazionecivica.

2. Nell’Albo sono raccolte le buone pratiche adottatedalle istituzioni scolastiche nonché accordi e protocolli

sottoscritti dal Ministero dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca per l’attuazione delle tematiche relative

all’educazione civica e all’educazione alla cittadinanzadigitale, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzativeed esperienze di eccellenza.

Art. 10.

*Valorizzazione delle migliori esperienze*

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca indìce annualmente, con proprio decreto, per ogni

ordine e grado di istruzione, un concorso nazionale perla valorizzazione delle migliori esperienze in materia di

educazione civica, al fine di promuoverne la diffusionenel sistema scolastico nazionale.

Art. 11.

*Relazione alle Camere*

1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca presenta, con cadenza biennale, alle Camere una

relazione sull’attuazione della presente legge, anche nellaprospettiva dell’eventuale modifica dei quadri orari che

aggiunga l’ora di insegnamento di educazione civica.

Art. 12.

*Clausola di salvaguardia*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabilinelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome

di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivistatuti e le relative norme di attuazione.

Art. 13.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazionedella presente legge nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionevigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

Data a Roma, addì 20 agosto 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consigliodei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE